

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1945 del 30 SET. 2015

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: applicazione artt. 4 e 5, c.c.n.l. area relativa alla dirigenza medica e veterinaria e area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, biennio economico 2000/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Il 30 SET, 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 4 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che, con la sottoscrizione da parte del Direttore di Struttura, ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

PREMESSO che gli artt. 42, C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., quadriennio giuridico 1998/2001, e 43 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., quadriennio giuridico 1998/2001, prevedono l'istituzione dell'indennità per l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti del ruolo sanitario;

CHE gli artt. 4, commi 2, CC.CC.NN.LL. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. e dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., II° biennio economico 2000/2001, relativi alla disciplina della retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione, dispongono che i dirigenti assunti successivamente al 06/12/1996 raggiungono, al compimento del quinto anno di attività, la retribuzione di posizione minima contrattuale, di cui agli artt. 3, comma 1 degli stessi contratti, previa verifica positiva dell'attività dello stesso dirigente da parte del Collegio Tecnico di cui agli artt. 31 dei CC.CC.NN.LL. 08/06/2000;

VISTI gli artt. 5 dei contratti collettivi di cui sopra, che disciplinano l'istituto dell'indennità per l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti, prevedendo, in conseguenza del tipo di incarico conferito e dell'anzianità di servizio posseduta, quattro fasce economiche e fissando i criteri del passaggio alle fasce superiori dei dirigenti a cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, subordinando tale passaggio all'esito positivo della verifica effettuata dal Collegio Tecnico;

ATTESO che l'art. 12 del C.C.N.L. della dirigenza medico veterinaria del 06/05/2010 e l'art. 11 del C.C.N.L. del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del 06/05/2010 rideterminano e fissano la misura dell'indennità di esclusività per i dirigenti che ne hanno diritto;

VISTE le parti II° dei CC.CC.NN.LL. 03/11/2005 dell'area della dirigenza medico-veterinaria e del personale delle dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa, tenuto conto degli allegati 1 dei CC.CC.NN.LL. del 5/12/1996, II° biennio economico, e degli artt. 3 e 4 dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000, II° biennio, per quanto riguarda la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti;

VISTO l'art. 12, c. 3, C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., quadriennio giuridico 1998/2001, e l'art. 11, c. 4 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., quadriennio giuridico 1998/2001, i quali specificano che:

- ai fini dell'adeguamento dell'indennità di esclusività si computa nell'anzianità complessiva il rapporto di lavoro svolto a tempo determinato e indeterminato, senza soluzione di continuità, anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto;

- ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione minima unificata l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN deve intendersi a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, anche se prestato in aziende o enti diversi del Comparto;

ATTESO che gli artt. 25 dei CC.CC.NN.LL. dell'area medica e veterinaria e dei ruoli SPTA 3/11/2005, stabiliscono che la valutazione dell'attività dei dirigenti, diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa, è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro, e che la stessa avviene annualmente, allo scadere di un incarico o, comunque, per le finalità indicate negli artt. 26 degli stessi contratti;

VISTO il regolamento aziendale per la valutazione permanente del personale con qualifica dirigenziale;

PRESO ATTO della L. n. 122 del 30/07/2010, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l'art. 9, il quale prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per il 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva;

ATTESO che l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n. 122 del 04/09/2013 proroga al 31/12/2014 i termini indicati dall'art. 9 del decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, sopra citata;

VISTA la circolare interpretativa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 11/116/CR05/C1 del 10/02/2011 avente ad oggetto: "Interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122" la quale dispone che non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli effetti derivanti da effetti straordinari

- IMPUTARE, per l'anno 2015, l'importo complessivo di €. 30.185,61, di cui €. 22.329,94 per emolumenti dovuti, €. 5.957,63 per relativi oneri sociali ed €. 1.898,04 per relativa IRAP, così come sotto meglio specificato:

- Conto di costo n. 505010102 (retr. pos. medici)	bilancio anno 2015	€. 0
- Conto di costo n. 505010109 (escl. medici)	bilancio anno 2015	€. 22.329,94
- Conto di costo n. 505010105 (oneri sociali medici)	bilancio anno 2015	€. 5.957,63
- Conto di costo n. 505010202 (retr. pos. non medici.)	bilancio anno 2015	€. 0
- Conto di costo n. 505010209 (escl. non medici)	bilancio anno 2015	€. 0
- Conto di costo n. 505010205 (oneri sociali non medici)	bilancio anno 2015	€. 0
- Conto di costo n. 901010101 (IRAP)	bilancio anno 2015	€. 1.898,04

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

